

È infondata la pretesa eccezione di inammissibilità dell'appello, siccome asseritamente proposto nell'interesse di ~~_____~~ dopo lo spirare del termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.

Concretamente a quanto assume l'appellato ~~_____~~, la sentenza n. 795/14 del Tribunale di Varese, in difetto di relativa notificazione, non poteva infatti essere impugnata, cifro il termine un anno dalla data di pubblicazione, avvenuta il 11.7.2014, applicandosi l'art. 327 c.p.c., nel caso in esame, secondo la formulazione contenuta alla L. 18 giugno 2009, n. 69 (che ha ridotto il suddetto termine a 6 mesi), in quanto la presente causa risulta introdotta con citazione del 12.11.2008, precedente all'entrata in vigore della Novella.

Senza altro tempistica è quindi l'impugnazione proposta con atto notificato il 27.3.2015.
Nel merito, l'appello è tuttavia fondato e merita di essere accolto.

Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., tantum l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe dato per presuppinto il proprio inadempimento e lo avrebbe anche onerato della prova di avere regolarmente adempito la proprie obbligazione, disostandosi oltretutto dalle risultanze della CTU esplicita in corso di causa.

Si tratta di censure fondate.

Secondo quanto risulta, il dottor ~~_____~~, medico veterinario, si era obbligato nei confronti di ~~_____~~ a rimuovere chirurgicamente una formazione nodulare cutanea riscontrata sul collo di Romny, cane pastore di due anni e mezzo di proprietà del Signor ~~_____~~, durante una visita per profilassi vaccinale; aveva quindi proceduto all'intervento (materialmente eseguito da altro professionista, il Dott. ~~_____~~), ma, al termine dello stesso, si era manifestato un arresto cardiocircolatorio in conseguenza del quale l'animale era deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione.

Preso atto delle modalità di accertamento dell'evento letale, il Tribunale di Varese ha ritenuto di far ridonare a sfavore dell'offerente appellante il difetto di prova quanto al fatto "di aver regolarmente adempito la propria obbligazione", ravviando la violazione, nel caso in esame, della diligenza esigibile dal professionista.

Ritiene la Corte di non condividere tale conclusione.

Dal contenuto della relazione redatta nel corso della fase cognitiva dal CTU Dott.ssa ~~_____~~ con figura scientifico e ampiezza argomentativa tali da non consentire dubbi quanto alla serietà e completezza dell'indagine, emerge infatti che non solo non costituisce *motu proprio* l'asportazione chirurgica di una neoplasia cutanea nodulare (quali quella che affliggeva il cane Romny) senza previo svolgimento di un'analisi citologica mediante ago aspirato, ma l'arresto cardiocircolatorio deve nella specie considerarsi come un "incidente legato direttamente all'anzietà piuttosto che alla cattiva esecuzione dell'intervento", dato il mancato manifestarsi di complicanze durante il gesto chirurgico, essendo stati comunque "i farmaci somministrati per via parenterale e

l'anestesia inalatoria ... correttamente impiegati", a fronte di una valutazione pre-anestesiológica del soggetto esente da possibili cause

Ed infatti, dal punto di vista anamnestico, osserva il CTU che "il cane era stato precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico in anestesia locale, sempre per asportare neoplasie cutanee", evidentemente senza problemi, non rilevando inoltre eventuali fattori di rischio (quali soffi cardiaci o aritmici) e l'anamnesi, per età, "non risultava in una classe superiore di rischio [anestesiologico, ndr.]"; legato a "modificazioni della flora batterica cutanea e respiratoria", infatti, sebbene si trattasse di un cane brachicefalico per razza (pachirace) ed "i cani brachicefalici [sono] più predisposti alle alterazioni delle vie aeree superiori", secondo quanto riferito dall'analista del Giudice, "non risulta ... che il dottor ~~_____~~ il dottor ~~_____~~ o altri Medici Veterinari che in precedenza avevano visitato il cane abbiano riferito che Romny presentasse segni e sintomi di qualsiasi grado di una Sindrome brachicefalica".

Vi è da aggiungere che "il proprietario era stato avvertito del possibile maggior rischio legato alla razza" (circonstanza non contestata dal Signor ~~_____~~), sebbene non fossero stati "consigliati esami per appurare più approfonditamente lo stato di salute di Romny", tale certezza non può negativamente riverberarsi sull'apprezzamento della diligenza dovuta nel caso specifico dell'appellante, in quanto "voti indagini diagnostiche non cautelative comunque obblighi assoluti o standard legati di cura".

In definitiva, secondo le conclusioni del Consulente, rispetto alle quali la Corte non ha ragione di esprimere alcun dissenso, "non è ... possibile affermare che la morte di Romny sia conseguenza imprevista e diversa di imperizia o negligenza da parte del Dr. ~~_____~~ e del suo collaboratore", in quanto, pur potendosi "affermare che i rischi per l'animale sarebbero stati ridotti al minimo se fossero stati eseguiti esami preoperatori e se fosse stato impiegato un monitoraggio strumentale", tuttavia "non vi è alcun obbligo legale in tal senso ed è un dato oggettivo che la maggior parte degli interventi chirurgici di routine su animali giovani e sani in Italia vengono eseguiti facendo precedere l'anestesia generale da una semplice visita clinica come avvenuto nel caso di Romny" (v. relazione CTU Dott.ssa ~~_____~~ dep. 19.12.2012).

L'accertato difetto di ogni prova quanto alla configurabilità di eventuali profili di colpa del medico veterinario nell'esecuzione dell'intervento, per omissione di diligenza o per imperizia, esclude dunque che il decesso del cane sia da ricondurre a responsabilità dell'appellante, non essendovi neppure elementi per considerare probabile, in base al criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito del "più probabile che non"), che una diversa condotta del Dott. ~~_____~~, in rapporto alle condizioni del "animale nella loro irripetibile singolarità, avrebbe potuto scongiurare il verificarsi dell'evento letale.

Le considerazioni che precedono privano con evidenza di giustificazione la condanna del Dott. ~~_____~~ al risarcimento del danno, con la conseguenza che, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese oggetto di gravame, la relativa domanda proposta dal Signor ~~_____~~ dev'essere invariabilmente respinta, risultando con ciò travolta anche la statuizione del correttivo obbligo di garanzia e manteneva in capo a ~~_____~~ "terza chiamata nel giudizio di primo grado, rinvasa condanna.

La circostanza che la morte di Ronny non sia imputabile a negligenza o imperizia del medico veterinario e che quest'ultimo abbia provveduto ad eseguire l'intervento chirurgico cui si era impegnato determina a tal punto che, in accoglimento della domanda ricorrenziale tempestivamente proposta da ~~Stefano Marzotto~~, l'appellato ~~Stefano Marzotto~~ sia condannato a versare in suo favore, a titolo di corrispettivo, l'importo di € 90,00 siccome richiesto, oltre interessi legali dalla data della domanda (4.1.2009) al saldo effettivo.

Da ultimo, reputa la Corte che le spese di giudizio possono essere interamente compensate per entrambi i gradi, considerate le problematiche caratterizzanti il caso concreto e l'evidente difficoltà di stabilire le cause della morte del cane di proprietà del Signor ~~Stefano Marzotto~~ e la relativa attribuità, tanto da giustificare l'esigenza di un approfondimento al riguardo con il ricorso allo strumento processuale.

Quanto alle spese di CTU, le stesse devono porsi a carico sia di ~~Stefano Marzotto~~, che di ~~Stefano Marzotto~~ in parti uguali, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale per finalità di ricostruzione oggettiva delle circostanze fattuali riprese.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

In accoglimento dell'appello, e in totale riforma della sentenza n. 795/14 emessa in data 11.7.2014 dal Tribunale di Varese, respinge la domanda risarcitoria proposta da ~~Stefano Marzotto~~ nei confronti di ~~Stefano Marzotto~~.

condanna ~~Stefano Marzotto~~ a corrispondere in favore di ~~Stefano Marzotto~~ la somma di € 90,00, oltre interessi legali dal 4.1.2009 al saldo;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;

pone a carico di ~~Stefano Marzotto~~ e di ~~Stefano Marzotto~~, in ragione del 50% ciascuna, le spese di CTU.

Così deciso in Milano il 9.3.2016

Il Consigliere Est.

Maria Giulia Fedrigotti



Il Presidente



CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPARTAMENTO INCOMPELLI
09/03/2016

